

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1963** (ECLI:IT:COST:1963:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Udienza Pubblica del **20/03/1963**; Decisione del **08/05/1963**

Deposito del **15/05/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1812**

Atti decisi:

N. 69

ORDINANZA 8 MAGGIO 1963

Deposito in cancelleria: 15 maggio 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 18 maggio 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore

Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 132 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per l'Ente di riforma.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1962, notificata il 30 giugno 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962, n. 203, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, con cui il sig. Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni, siti in agro di Castellaneta (Taranto), segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;

che, secondo l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo l'esproprio li hanno venduti al sig. Natale Gemmati, attuale rivendicante nel giudizio di merito;

che, nel giudizio presso questa Corte, si è costituita la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, occorre accertare se fra i terreni venduti il 9 ottobre 1954 dalle signore Pastore e Perniola all'attuale rivendicante, sig. Gemmati, e, a quanto pare, segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio 7, part. 26 e 27, rientrano anche i terreni rivendicati nel giudizio di merito dal Gemmati e segnati in catasto allo stesso foglio 7, ma sotto la part. 25 e 14;

che occorre, inoltre, stabilire se l'usucapione trentennale a beneficio delle due danti causa Pastore e Perniola era già maturata al 15 novembre 1949, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei termini sanciti dalle leggi di guerra;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° 8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.